



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 48 del 18/12/2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL' "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2025".

Adunanza di **Prima** convocazione – Seduta **Pubblica Ordinaria**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **diciotto** del mese di **Dicembre** alle ore **18:30**, in Villa Gardenghi, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato, nei termini di legge ai singoli componenti, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Presiede **Il Presidente del Consiglio Megli Piero.**

Alla seduta ha partecipato **il Segretario Generale Dott. Fabrizio Brambilla.**

Il Dott. **Piero Megli** in qualità di **Presidente del Consiglio** ha assunto la presidenza e ha incaricato il Segretario Generale di effettuare l'appello, dal quale è risultato:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Il Presidente del Consiglio	MEGLI PIERO	X	
2	Sindaco	TORRI DIEGO	X	
3	Consigliere Capogruppo	CACCIA LETIZIA	X	
4	Vicesindaco	GEROMINI EMANUELA	X	
5	Assessore	GHIDOTTI DAVIDE	X	
6	Assessore	CRESPI STEFANO	X	
7	Assessore	MONZANI ALESSANDRA	X	
8	Consigliere	POZZI NICCOLO'	X	
9	Consigliere	RIZZATO FABIO	X	
10	Consigliere	COLANTONI NADIA		X
11	Assessore	GUZZI ANTONIO	X	
12	Consigliere	SINNO ANNA MARIA	X	
13	Consigliere Capogruppo	CENTURELLI SILVANA CARMEN	X	
14	Consigliere	FUMAGALLI GIUSEPPE	X	
15	Consigliere	OGGIONI DAVIDE	X	
16	Consigliere Capogruppo	VILLA DANILO	X	
17	Consigliere	MARGUTTI MARA		X

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Constata la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL' "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2025".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO dà lettura dell'oggetto previsto al punto 2 dell'O.d.g.: "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL' "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2025" e cede la parola Sindaco, per relazionare in merito.

RELAZIONA, QUINDI, IL SINDACO, così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e come dal verbale della seduta in data odierna e che di seguito si riporta:

"Gentili Consiglieri, oggi siamo chiamati ad approvare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU anno 2025. Tale deliberazione costituisce parte integrante della manovra di bilancio per il medesimo anno.

La proposta di delibera che viene sottoposta alla Vostra approvazione è stata predisposta con l'intento di mantenere inalterata la pressione fiscale.

Viene confermata l'esenzione dell'abitazione principale e pertinenze - ad eccezione di quelle di lusso - ed altre agevolazioni / riduzioni descritte nel regolamento.

Per alcune tipologie di immobili non vengono concessi margini di discrezionalità e quindi nella proposta di delibera si indicano le aliquote di legge.

Anche per l'anno 2025 viene confermata l'esenzione per gli immobili costruiti dalle imprese e rimasti invenduti - i cosiddetti "beni merce".

Per gli immobili posseduti da stranieri o cittadini italiani residenti all'estero, se i proprietari sono pensionati, pagano l'Imposta al 50% ma solo se percepiscano una pensione in regime di convenzione internazionale.

Quindi con questo provvedimento si propone al Consiglio comunale di confermare le seguenti aliquote:

	IMMOBILI	ALIQUOTA IMU 2025
1	ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,50 per mille Detrazione d'imposta € 200,00 annuali
2	fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
3	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Da 01.01.2022 ESENTI
4	fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,50 per mille
5	fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,50 per mille
6	terreni agricoli	9,00 per mille
7	aree fabbricabili	10,50 per mille

Per l'anno di imposta 2025 è ancora più importante approvare la delibera con la definizione delle aliquote e delle detrazioni in quanto, diversamente dagli anni precedenti, il Ministero ha attivato l'applicazione presente sul portale del federalismo fiscale attraverso la quale gli Uffici elaborano il "prospetto delle aliquote" che costituisce parte essenziale della delibera.

In mancanza dell'approvazione di tale prospetto -allegato alla delibera- e della sua trasmissione nei modi e nei tempi previsti, la delibera è nulla."

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO apre il dibattito ed intervengono i Consiglieri:

Villa Danilo

Sindaco

Segretario generale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO chiuso il dibattito chiede se ci sono dichiarazioni di voto

CHIESTA ed ottenuta la parola il Consigliere Centurelli S.C., Capogruppo del gruppo “Insieme per governare” dà lettura della propria dichiarazione di voto contraria che chiede sia allegata al verbale;

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco, così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e come dal verbale della seduta odierna e come sopra riportata;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali così come risultano dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e come dal verbale della seduta odierna e che qui si intendono integralmente riportati;

VISTO il documento contenente la dichiarazione di voto contrario del gruppo “Insieme per il governare” del quale il Consigliere Capogruppo Centurelli S.C., ha dato lettura e che ha consegnato perché venisse allegata alla presente deliberazione;

PREMESSO che l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

PREMESSO altresì che l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

VISTO che con propria precedente delibera n. 42 del 20.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate per l'anno 2024 le seguenti aliquote IMU:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **5,50 per mille**; Detrazione € 200,00 annuali;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all' **1,00 per mille**;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **esenzione**;

- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,50 per mille**;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,50 per mille**;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al **9,00 per mille**;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al **10,50 per mille**;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

RICHIAMATA la Legge 30/12/2020, n. 178, Art. 1 comma 48, la quale dispone che a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da **soggetti non residenti nel territorio dello Stato** che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi;

DATO ATTO che ai sensi del nuovo Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU non si applica l'imposta sull'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in **istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi delle nuove disposizioni legislative, è stata confermata la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; Il beneficio si applica

anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. A decorrere dal 01.01.2020 il beneficio di cui alla presente disposizione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

VISTO altresì il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RICHIAMATA la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022 secondo la quale, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine del 28 ottobre, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 della Legge n. 160/2019.

RICHIAMATO il D.L. n. 132/2023 convertito nella L. n. 170/2023 art. 6 ter che prevede la proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote IMU a partire dall'anno di imposta 2025;

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 2.564.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2025 ad euro 496.274,02;

ESAMINATO il prospetto delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU 2025 previsto dai succitati commi 756 e 757 ed elaborato mediante l'applicazione informatica disponibile sul portale del Federalismo fiscale in data 26.11.2024;

CONSIDERATO che, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento e come riportato nel Prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, si intende mantenere inalterata anche per l'anno 2025 la pressione fiscale prevista per il 2024 dal prelievo tributario IMU;

CONSIDERATO che dalle stime operate, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **5,50 per mille**; Detrazione € 200,00 annuali;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all' **1,00 per mille**;

- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **esenti da 01.01.2022**;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,50 per mille**;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,50 per mille**;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al **9,00 per mille**;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al **10,50 per mille**.

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Dr. Emilio Pirola, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Dr. Emilio Pirola, in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Centurelli S.C., Fumagalli G., Oggioni D.), astenuti n. 1 (Villa D.), espressi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti

D E L I B E R A

- 1) DI APPROVARE le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU con decorrenza dallo **01.01.2025** come sotto elencate e così come riportate nel relativo prospetto elaborato mediante l'applicazione informatica disponibile sul portale del Federalismo fiscale, qui allegato per costituirne parte integrante e sostanziale:

	IMMOBILI	ALIQUOTA IMU 2020
1	ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,50 per mille Detrazione d'imposta € 200,00 annuali
2	fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
3	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Da 01.01.2022 esenti
4	fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,50 per mille
5	fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,50 per mille
6	terreni agricoli	9,00 per mille
7	aree fabbricabili	10,50 per mille

- 2) DI DARE ATTO che:
 - la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il **1° gennaio 2025**;
 - per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo denominato "Nuova IMU" si rimanda al regolamento;
 - ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine previsto nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
 - la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022 stabilisce che, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1 della

Legge n. 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine del 28 ottobre, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 della Legge n. 160/2019.

3. DI TRASMETTERE entro il 28 ottobre 2025 la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
4. DI TRASMETTERE il Prospetto delle aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre 2025;
5. DI DARE ATTO che il Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Dr. Emilio Pirola provvederà all'assunzione di tutti gli atti conseguenti l'approvazione della presente deliberazione.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, per l'approvazione del Bilancio entro i termini di legge

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Centurelli S.C., Fumagalli G., Oggioni D.), astenuti n. 1 (Villa D.), espressi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:	Prospetto aliquote e detrazioni IMU 2025
	Dichiarazione di voto Insieme per governare

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Megli Piero

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Fabrizio Brambilla